

## REGOLAMENTO (CE) N. 90/2001 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Nel caso di esportazioni di prodotti presentati alla rinfusa o in unità non standardizzate, per i quali è ammesso che la massa netta esatta dei prodotti può essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto, l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000<sup>(4)</sup>, prevede l'applicazione di una riduzione della restituzione qualora risulti che la massa netta effettivamente caricata sia inferiore ad una certa percentuale della massa netta stimata. Per l'applicazione di tale disposizione occorre tuttavia tener conto delle limitazioni inerenti ai mezzi di trasporto destinati alla navigazione marittima o interna. Effettivamente, per i prodotti esportati alla rinfusa può succedere che le quantità dichiarate non vengano totalmente caricate a causa, in particolare, della possibile decisione del responsabile del mezzo di trasporto di sospendere l'operazione di carico per motivi tecnici oppure a causa di un eccesso di carico imputabile ad altri esportatori.
- (2) Poiché alcuni tagli di suino non sono presentati in imballaggi e non sono, per loro natura, omogenei, occorre estendere la categoria delle unità non standardizzate a questo tipo di prodotti.
- (3) Per quanto concerne la nozione di luogo di carico, nell'esportazione di prodotti agricoli sono possibili molte situazioni commerciali ed amministrative differenti. È pertanto difficile prevedere una regola unica ed occorre consentire agli Stati membri di determinare il luogo più appropriato per effettuare i controlli fisici sui prodotti agricoli esportati oggetto di una restituzione. A tal fine, sembra giustificato poter determinare, in particolare, il luogo di carico in modo differente a seconda che i prodotti siano caricati in container, oppure, al contrario, alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni e non caricati successivamente in container. Occorre inoltre,

qualora i motivi siano debitamente giustificati, consentire alle autorità doganali di accettare la presentazione di una dichiarazione di esportazione per i prodotti agricoli oggetto di una restituzione, in un ufficio doganale diverso da quello competente del luogo in cui i prodotti saranno caricati.

- (4) Occorre prevedere la possibilità per i prodotti in regime di merci in reintroduzione, che quest'ultima venga effettuata dallo Stato membro d'origine dei prodotti o dallo Stato membro d'esportazione della prima esportazione.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 800/1999.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 5, paragrafo 6, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110 % della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90 % della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10 % della differenza tra la restituzione corrispondente al 90 % della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata. Tuttavia, in caso di esportazione per via marittima o via navigabile interna, qualora l'esportatore apporti la prava, vistata dal responsabile del mezzo di trasporto, che il mancato caricamento della totalità delle sue merci è dovuto a limitazioni inerenti a questo tipo di trasporto o ad un eccesso di carico imputabile ad uno o più altri esportatori, la restituzione è pagata per la massa netta effettivamente caricata. Se l'esportatore si è avvalso della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente comma sono applicabili a condizione che le autorità doganali abbiano autorizzato la rettifica delle scritture in cui sono stati iscritti i prodotti esportati.»

- 2) All'articolo 5, paragrafo 6, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate.»

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(4) GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.